

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 E DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 nonché ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Le eventuali società in house, qualora costituite, sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi previsti dal presente regolamento e a trasmettere all'Ente, ai fini del relativo controllo, specifica comunicazione preventiva in ordine alle procedure che si intendono attivare con espresso riferimento alla natura, all'oggetto, alla durata dell'incarico, nonché, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita relazione che dia conto del puntuale rispetto, in ogni fase, degli obblighi previsti.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

1. Il Servizio istituzionalmente deputato all'attività, progetto o obiettivo, verifica la corrispondenza dell'oggetto della prestazione da affidare, sia alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento, sia agli obiettivi e progetti specifici determinati preventivamente dall'amministrazione.

2. Il Servizio di cui al precedente comma, accertata la carenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, della figura professionale da impiegare nella specifica attività attiva il Servizio Sviluppo Risorse ai fini dell'accertamento dell'esistenza di professionalità interne presso altre strutture dell'Ente.

3. Il Servizio Sviluppo Risorse Umane ricevuta la richiesta del Servizio interessato, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la temporaneità della necessità.

4. Il Servizio Sviluppo Risorse Umane verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni o consultazione banche dati eventualmente disponibili, tenendo conto delle mansioni esigibili e ne comunica l'esito al dirigente che decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

5. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Servizio interessato verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

6. Il Servizio interessato verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 (Ulteriori verifiche)

1. Il Servizio interessato, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. Il Servizio interessato predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. La laurea triennale è valida come requisito minimo solo qualora sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento.

Si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria per :

- a) attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
- b) Servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Nel caso in cui sia applicabile la deroga dal possesso della comprovata specializzazione universitaria assume particolare rilievo la maturata esperienza nel settore di interesse, pertanto la comparazione dei curricula dovrà presupporre, a garanzia delle esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, l'individuazione di parametri sostanziali che forniscano criteri guida di comparazione dei curricula.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. Il Servizio interessato procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e degli organismi di valutazione.

2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui è correlato un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese. La deroga all'applicazione delle procedure comparative e degli obblighi di pubblicità deve essere espressamente motivata con specifico riferimento alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire.

Art. 7 (Contratto per la disciplina dell'incarico)

1. Il dirigente del servizio che intende affidare l'incarico di collaborazione esterna approva e sottoscrive apposito contratto in cui sono specificati gli obblighi del soggetto incaricato ed in particolare :

- a) la tipologia
- b) il luogo e l'oggetto della prestazione
- c) la durata dell'incarico a carattere temporaneo e predeterminato
- d) il corrispettivo
- e) le modalità di pagamento collegata alle forme di controllo sull'esecuzione dell'incarico
- f) le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

3. Il Servizio interessato provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente del Servizio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a

novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente del Servizio interessato verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite pubblicazione, a cura del dirigente interessato, per un minimo di giorni dieci consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Provincia di Perugia.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 10 (Limiti di spesa)

1. Il limite di spesa annua corrente per gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero consulenze è fissato annualmente nella misura prevista dalle specifiche norme in materia.